


Viva la libertà di scegliere. Solo la morte?

Danti Ferrini



La settimana scorsa – come si documenta in questa stessa pagina – la Corte federale di giustizia della Germania ha ribaltato una condanna precedente a nove mesi e ha assolto l'avvocato Wolfgang Putz, esperto

in diritto sanitario, per aver consigliato a una sua assistita di interrompere l'alimentazione alla madre in stato vegetativo. Il fatto risale al 2007, quando i due figli della signora Erika Kuellmer, in stato vegetativo dal 2002 a causa di una emorragia cerebrale, con il consiglio professionale dell'avvocato Putz, tagliarono il sondino che alimentava la madre. Il personale sanitario si accorse del gesto e ripristinò l'alimentazione dopo qualche ora, ma la signora morì alcuni giorni dopo, secondo l'autopsia, per cause naturali. Dato che la morte della donna non risultò conseguenza del taglio del sondino la figlia non fu ritenuta responsabile (nel frattempo l'altro figlio si era suicidato), mentre l'avvocato Putz ebbe la condanna a nove mesi per il consiglio legale fornito.

Intanto nel settembre 2009 è entrata in vigore nell'ordinamento tedesco la modifica della legge che regola l'amministratore di sostegno. Le nuove norme hanno introdotto l'istituto del testamento biologico scritto vincolante, ma ammettono anche la possibilità di risalire alla volontà non espressa per iscritto di una persona, nel caso in cui esistano indizi concreti. Sulla base di queste nuove norme, la Corte ha deciso che il consiglio dell'avvocato Putz non costituiva reato, in quanto tendeva a realizzare le volontà espresse chiaramente dalla signora Kuellmer nel 2002, ancor prima di ammalarsi. Nel fatto non si doveva ravvisare una condotta eutanasi, ma il ripristino del naturale corso degli eventi.

Come valutare questa vicenda? A prima vista si tratta della semplice applicazione di una norma, che non dovrebbe suscitare alcuna questione. Quindi è proprio sulla nuova legge che dobbiamo fermare la nostra attenzione. In effetti se la legge tedesca del 2009 non consente l'eutanasia, ha introdotto elementi che costituiscono un passo molto pericoloso verso l'introduzione nella società tedesca di elementi eutanasi come la possibilità di sospendere l'alimentazione e l'idratazione su semplice richiesta del paziente, scritta o orale che sia. Tralascio la questione dei limiti dell'autodeterminazione per concentrare l'attenzione sul punto della volontà espressa per via orale. La questione dell'oralità è delicata e molto importante. Nell'ambito contrattualistico la volontà non scritta è inefficace, perciò sorprende che nell'ambito così importante del destino esistenziale, la volontà ricostruita per via di testimonianza possa avere una così forte efficacia, fino a determinare la morte del soggetto.

Si potrebbe dire che la valorizzazione dell'oralità come forma di espressione della volontà delle persone sia un elemento positivo, da vedere come rispetto pieno della volontà personale. A parte le riserve sui limiti dell'autodeterminazione, dobbiamo notare che l'espressione orale è facilmente manipolabile (si potrebbero portare molti casi in cui i familiari hanno fatto i loro interessi e non quelli del paziente). Ciononostante è curioso come le Corti tendano a valorizzarla (si ricordi come la Cassazione italiana ricostruì sulla base di testimonianze del tutto incerte la volontà di Eluana Englaro). Credo che si tratti di una linea di tendenza a senso unico, così riassumibile: se il paziente dovesse esprimere una volontà orale di sospensione delle cure, una volontà di abbandonare questo mondo, allora la sua richiesta verrebbe vista come sensata, intelligente e dovrebbe essere presa in considerazione con la massima serietà e attuata con celerità; se invece il paziente si esprimesse in modo difforme da questo andamento, verrebbe considerato come uno che non sa usare correttamente la sua libertà e che farebbe meglio a imparare in fretta il giusto modo di usarla. Con buona pace della tanto sbandierata autodeterminazione.

La decisione tedesca chiarisce i gravissimi problemi aperti da una ricostruzione della volontà desunta da dichiarazioni orali. E sottolinea il paradosso della volontà personale «buona» solo se orientata alla fine.

